

ENTE PARCO

"PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO"

Provincia autonoma di Trento

REP. \_\_\_\_\_/2016

CODICE CIG ZD51AA5762

**CONVENZIONE**

**CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER LA EFFETTUAZIONE DI UNA  
INDAGINE LIMNOLOGICA DEL LAGO COLBRICON E DEL LAGHETTO WELSPERG**

Tra i Signori:

- dott. Vittorio Ducoli, nato a Breno (BS) il 09 ottobre 1959 e domiciliato per la carica in Primiero San Martino di Castrozza (TN), presso la Sede dell'Ente Parco "Paneveggio - Pale di San Martino" Loc. Castelpietra, 2, codice fiscale 90004590221, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Direttore,

- prof. Gerolamo Lanfranchi, nato a Venezia il 22 ottobre 1952 e domiciliato per la carica in Padova presso l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Biologia, via U. Bassi 58/B, codice fiscale 80006480281 – P. Iva 00742430283 il quale agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento di Biologia;

in conformità di quanto previsto:

- dal Piano delle Attività dell'Ente Parco per il 2016-2018,  
- dalla Determinazione del Direttore n. 77 di data 09 agosto 2016, che prevede la stipulazione del presente atto,

- vista la Legge 17 gennaio 1994, n. 47 nonché il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, in materia di normativa antimafia, per il disposto del quale la stipulazione del presente contratto non è soggetta a preventiva acquisizione di certificazione della Prefettura competente;

si conviene e si stipula quanto segue:

## ART. 1

### (Oggetto)

Le attività e il contenuto dedotti nella presente convenzione-contratto riguardano la realizzazione di una indagine limnologica del lago Colbricon e laghetto Welsperg e la realizzazione di un percorso didattico-divulgativo per il laghetto Welsperg, che si articolerà secondo quanto riportato nel progetto di ricerca allegato, il quale fa parte integrante della presente convenzione.

## ART. 2

### (Prestazioni di studio e ricerca)

L'Ente Parco, come sopra rappresentato, e di seguito indicato Parco, affida alla Università, che opererà attraverso il Responsabile scientifico Professoressa Renata Trevisan, la realizzazione delle attività di cui all'articolo 1. con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) valutazione geomorfologica del terzo lago Colbricon e definizione di un programma di campionamento;
- b) analisi di una carota dal Colbricon Inferiore per la ricerca sul polline;
- c) proseguimento dell'attività di monitoraggio della chimica delle acque dei due Laghi di Colbricon con almeno un campionamento;
- d) proseguimento dell'attività di campionamento nel laghetto Welsperg alla luce della moria di pesci avvenuta per anossia nell'ottobre 2014;
- e) proposta per la realizzazione di un percorso didattico-divulgativo per il laghetto Welsperg;
- f) predisposizione dei contenuti di un volume dei Quaderni del Parco inerente il lavoro condotto a partire dagli anni 90' sui Laghetti di Colbricon.

## ART. 3

### (Responsabilità)

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sull'ente ospitante, per quanto riguarda il personale, ivi compresi gli studenti, che si trovino presso di esso nell'espletamento di attività connesse all'attuazione della presente convenzione. Anche gli studenti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'ente ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

L'Università garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le strutture dell'Ente sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni.

L'Ente analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture dell'Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

#### ART. 4

##### (Norme organizzative)

L'Ente Parco sarà costantemente informato sullo svolgimento delle prestazioni professionali esercitate e potrà fornire opportune direttive in merito.

L'Ente Parco metterà a disposizione dell'Università e dei suoi collaboratori le foresterie di sua proprietà a titolo gratuito. Ai fini organizzativi è indispensabile che, ogniqualvolta personale dell'Università si recherà nel territorio a Parco per fini di ricerca, informi anticipatamente la Direzione dell'Ente, in merito alla Sua permanenza.

#### ART. 5

##### (Proprietà dei risultati della ricerca)

I risultati dell'indagine oggetto del presente atto restano di esclusiva proprietà del Parco, che si riserva di pubblicizzarne i contenuti, sotto qualsiasi forma, senza che l'Università abbia nulla da pretendere, purché il nominativo venga citato nei ruoli e nelle responsabilità effettivamente espletate.

L'Università potrà pubblicare i dati sotto forma di articoli scientifici, purché venga esplicitato che il lavoro è stato effettuato con il sostegno e per conto dell'Ente Parco "Paneveggio - Pale di San Martino" e ne sia data comunicazione anticipata a quest'ultimo.

#### ART. 6

##### (Corrispettivo)

L'Ente Parco, per le attività di cui all'art. 2 oggetto del presente atto, corrisponderà all'Università la somma forfetaria onnicomprensiva di € 8.000,00.=. (ottomila), più IVA nella misura di Legge.

#### ART. 7

##### (Pagamenti)

Il pagamento dell'importo di cui all'art. 6 verrà effettuato, dietro presentazione di idoneo documento fiscale, in unica soluzione, all'atto della

consegna della relazione finale. Tale importo verrà erogato con accredito sul conto di contabilità speciale intrattenuto presso la Banca d'Italia n. 00037174 (IBAN IT70D0100003245221300037174).

#### ART. 8

(Clausola compromissoria)

Gli eventuali contenziosi derivanti dalla applicazione del presente contratto saranno risolti in via amministrativa.

Per ogni controversia in ordine al presente atto, le parti eleggono il domicilio in Trento.

#### ART. 9

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Università assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta del presente contratto. L'Università si obbliga a comunicare all'Ente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. L'Università si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso fino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i relativi interessi e/o accessori.

#### ART. 10

(Disposizioni anticorruzione)

L'Università, con la sottoscrizione del contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque

aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell'Ente Parco che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ente nei confronti della medesima Impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

L'Università, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna - ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione dell'Ente Parco - ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

A tal fine l'Università dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. L'Impresa si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Università il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### ART. 11

##### (Clausola risolutiva espressa)

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal contratto, dandone preavviso alla controparte almeno 30 giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte della Società, il compenso dovuto a quest'ultima verrà rideterminato dall'Ente Parco in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le Parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

L'Ente Parco si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte della ditta.

#### ART. 12

(Durata della convenzione)

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà scadenza il 30 novembre 2016, esclusa ogni proroga o rinnovo taciti.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto, sono a carico dell'Università.

#### ART. 13

(Riservatezza dei dati)

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che:

- 1 i dati forniti dalla Università verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
- 2 il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- 3 il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di interesse dell'Università;
- 4 titolare del trattamento è l'Ente Parco;
- 5 responsabile del trattamento è il Direttore dell'Ente Parco;
- 6 in ogni momento l'Università potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

#### ART. 14

(Registrazione)

La presente convenzione, stipulata per scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, lettera b) della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di atto che riguarda prestazione di servizi soggetta all'IVA.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale, a seguito dell'autorizzazione rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Padova il 20 febbraio 1991 prot. n. 4443/91/2T.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 L. 7 agosto 1990 n. 241.

Letto, accettato e sottoscritto.

Primiero San Martino di Castrozza, \_\_\_\_\_

ENTE PARCO  
PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO  
IL DIRETTORE  
dott. Vittorio Ducoli

Padova, \_\_\_\_\_

UNIVERSTA' DEGLI STUDI DI PADOVA –  
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA  
IL DIRETTORE

Prof. Gerolamo Lanfranchi